

AVV. ALESSANDRO FRANCO  
VIALE BOCCETTA N. 43  
98122 MESSINA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAZZARA	MARIA PINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAPPUCCIO	DANIELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BONFIGLIO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 405/2015  
depositato il 28/01/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° I.C.I. 2009  
contro:  
COMUNE DI PACE DEL MELA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
FRANCIO' ALESSANDRO  
VIALE BOCCETTA 43 98122 MESSINA ME

ORIGINALE

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 405/2015

UDIENZA DEL

03/04/2017 ore 11:00

N°  
3403/06/17

PRONUNCIATA IL:

3/4/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

22 MAG 2017

Il Segretario



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 28 gennaio 2015, contro il Comune di Pace del Mela, la ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso a suo carico in relazione all'ICI per l'anno 2009 e per l'importo, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, di euro 30.870,00.

Ha dedotto motivi afferenti all'omessa sottoscrizione dell'atto ed all'erroneo computo dell'imposta dovuta.

L'ente locale resistente, costituitosi con atto depositato il 23 febbraio 2017, ha genericamente contestato le argomentazioni di controparte.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 3 aprile 2017.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato, invero, non reca la sottoscrizione – né per esteso, né mediante sigla, né attraverso l'apposizione di timbro nominativo - del funzionario che si assume averlo emesso (il dott. Giuseppe Arena, indicato quale "*responsabile dell'area economica -finanziaria - funzionario responsabile dell'imposta*"), ciò che determina l'assenza di uno dei requisiti essenziali dell'atto, non potendosi, peraltro, applicare l'art. 1, comma 87, della legge n. 549/95 che, per gli atti emanati mediante sistemi informatici - categoria alla quale non appartiene quello in oggetto – prevede la possibilità di indicare a stampa il nominativo del funzionario e/o responsabile del tributo in luogo della sua firma, sotto l'ulteriore, concorrente condizione che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, siano indicati in apposito provvedimento di livello dirigenziale.

In questa direzione si è, del resto, pronunciata la giurisprudenza di legittimità nell'attestare (cf. Cassazione civile, Sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15447) che "*in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, che dev'essere contenuto in un apposito provvedimento di livello dirigenziale*".

Peraltro, a fronte dell'eccezione in tal senso proposta dal ricorrente, nulla è stato replicato dal comune di Pace del Mela, che non risulta avere adottato apposito

provvedimento di livello dirigenziale contenente l'indicazione del nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati.

Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato.

Le ragioni della decisione consigliano, nondimeno, l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sezione Sesta, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.


Il Relatore

(dott. Daniele Cappuccio)



Il Presidente

(dott.ssa Maria Pina Lazzara)



SECRETARIO

